



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

35/2012
MAGGIO/10/2012 (*)
31 Maggio 2012

**L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 8447
DEL 16 MAGGIO SCORSO, FORNISCE
ULTERIORI PRECISAZIONI IN
ORDINE ALLA RELAZIONE TRA
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E
DENUNCIA DEL LAVORATORE O DEI
SUOI SUPERSTITI.
RIPORTIAMO I PRINCIPALI ASPETTI
ED IL CHIARO ESEMPIO IN ESSO
CONTENUTO.**

L'INPS, con il messaggio n° 8447 del 16 maggio 2012, chiarisce i contenuti della **circolare n° 31/2012** avente ad **oggetto "Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti"**.

Nonostante l'esaustiva disamina contenuta nella richiamata circolare, l'Inps rende noto che sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti, in particolare, con riferimento alle **modalità di computo del termine prescrizione e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall'Istituto al datore di lavoro**.

L'Istituto, in via preliminare, ribadisce che la circolare in parola recepisce i mutati orientamenti giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati, alla luce dei quali **la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale**, e solo ove questo accada, diventa **operante il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni**, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995.

Ne consegue che **una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni** dalla scadenza per il versamento dei contributi **non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo** suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione quinquennale.

A titolo esemplificativo l'Istituto chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

Il termine decennale per il recupero dei contributi, pertanto, **non è computato dalla data della denuncia, bensì dalla data di scadenza del termine originario per il versamento dei contributi.**

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, **è comunque indispensabile che l'Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.**

L'atto interruttivo (come indicato nel messaggio del 24 ottobre 1996, n. 10922 e reiterato nella circolare dell'1 marzo 2000, n. 55) **dovrà contenere:**

- **l'importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l'omissione;**
- **il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);**
- **il regime sanzionatorio applicabile;**
- **gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.**

L'Inps ribadisce, altresì, che **l'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all'Istituto.**

Il medesimo effetto **non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.**

Tutto ciò premesso, conclude precisando l'Istituto, **le Sedi dovranno trattare le denunce in carico,** indipendentemente dalla data di presentazione, **ai sensi della Circolare 31 del 2 marzo 2012 e dei**

presenti chiarimenti, ivi comprese quelle per le quali pende procedimento giudiziario.

Parimenti dovranno essere rivisti in autotutela, prima dell'iscrizione a ruolo, **tutti i crediti derivanti da verbali ispettivi qualora non ispirati ai criteri sopra enunciati.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN